

N. 5869/23 R.G. Dib.
N. 2202/22 R.G.N.R.
N. 2812/25 Reg. Sent.



Tribunale di Bologna

Sezione II Penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Giuseppe Pighi all'udienza del _____ ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo con motivazione differita, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M _____ A _____, nato a _____ il _____, presente, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. _____ a Bologna, difeso di fiducia avv. _____ foro di Bologna presente

M' _____ M _____, nato a _____ il _____, come presente, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. _____ foro di Bologna, difeso di fiducia avv. _____ i foro di Bologna presente

B _____ A _____ nato a _____ il _____, presente, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. _____ foro di Bologna difeso di fiducia avv. _____ i foro di Bologna presente

IMPUTATI

M _____ A' _____, MI _____ M _____,

Del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 595 co. 3 c.p. perché, in concorso tra loro, con un articolo dal titolo "Chi _____?" pubblicato sul Giornale _____ di _____ in data _____ offendevano la reputazione della persona offesa M. _____ A' _____ con le seguenti espressioni: *"Qualcuno "avvelena" ad arte il dibattito _____ comunale, propalando pseudo-notizie e/o commentando sguaiatamente le iniziative di questo o quel soggetto, perseguendo fini non chiari ... E' normale che un'associazione di volontariato ... si è trasformata negli stalker politici – mediatici di chi si oppone alla Giunta e al Sindaco in carica?"*

Con la recidiva semplice ex art. 99 c.p. per
In luogo sconosciuto, in data 21.06.2021.

Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 595 co. 3 c.p. perché, in qualità di amministratore della pagina Facebook
", con un post pubblicato in data sul suddetto social network offendeva la
reputazione della persona offesa con frasi del seguente tenore "E' notizia di questi giorni
che il redattore capo di abbia pubblicamente fatto ammenda di ciò che è stato
VOMITATO addosso per anni al sig. ... colpevole di essere prwso di mira persecutoria da chi
costringeva sostanzialmente il pubblicare ogni sorta di michiata contro di lui, al fine di screditarlo
per farlo apparire brutto sporco e cattivo, stiamo parlando del Sig. (?), mentre nel commento
ad un post pubblicato sul medesimo social network in data affermava: "Non è possibile che il Sig.
si resti a guidare l'ANC ... Esaltare il fore politica al di fuori delle istituzioni ... è in perfetto stile
...è solo un riconoscere una maniera di fare poco limpido ... L'ANC non può essere guidata da un
"signore" simile, il quale dovrebbe avere il buon gusto di farsi da parte da solo, senza che glielo si chiedesse.
Ma chi ascolterà queste parole? O uno dei tanti fetenti dietro cui si nascondeva? Provo un
vero senso di schifo".

In luogo sconosciuto, in data compresa tra il 1 ed il 1.

In cui sono persone offese:

..., nato a il ... personalmente e in qualità di Presidente dell'Associazione
Nazionale Carabinieri di Sezione M.A.V.M (BO), difeso avv. Luisa Caprioli foro di Bologna -
COSTITUITO P.C.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di opposizione al decreto penale n. _____, con decreto di giudizio immediato del _____, gli imputati _____ venivano chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 595 c.p. commesso in danno dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di _____ rappresentata dal Presidente _____.

La costituzione della parte civile _____ del _____ veniva notificata fuori udienza agli imputati.

All'udienza dell'_____ 2024 si dava atto che era pervenuta in cancelleria una memoria dell'Associazione Nazionale Carabinieri che lamentava la carenza di poteri in capo a _____, il quale, tra l'altro, era stato espulso dall'Associazione il _____; il difensore della predetta, presente in aula, dichiarava di revocare la costituzione di parte civile.

All'udienza del _____ le parti hanno concluso come da verbale in merito all'eccezione svolta dall'Associazione Nazionale Carabinieri ed all'esito della camera di consiglio il giudice ha emesso sentenza ex art. 469 c.p.p. con motivazione riservata in giorni 60.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento trae origine dalle denunce querele sporte da _____, nella sua esclusiva qualità di presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di _____ il _____, il _____, il _____, e l'_____ nei confronti degli imputati _____.

La costituzione di parte civile, operata da _____, personalmente e non in nome e per conto della Associazione Nazionale Carabinieri è pertanto da ritenersi eccentrica rispetto all'oggetto della vicenda, posto che non è mai stata lamentata la commissione del reato in proprio danno, quanto della ANC – sezione di _____.

Il rilievo formulato dalla Associazione Nazionale Carabinieri in ordine alla carenza di poteri per sporgere querela deve ritenersi fondato.

Preliminarmente, è superfluo ribadire che il delitto di cui all'art. 595 c.p. è procedibile a querela.

Come emerge dagli atti del procedimento, l'Associazione Nazionale Carabinieri è stata costituita con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1956, n. 535 ed è regolata dallo Statuto allegato al medesimo decreto.

Dalla lettura dello stesso emerge un articolato sistema gerarchico dei livelli dell'Associazione, coerente con il carattere militare delle persone che la compongono; il particolare emerge (art. 13) che solo il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione e, con riferimento alle articolazioni sezionali, l'autorizzazione di questi è necessaria per la costituzione delle sezioni e per la nomina del Presidente sezionale (la cui elezione, senza ratifica del Presidente Nazionale, è senza effetto).

Con riferimento ai poteri del Presidente di Sezione, lo Statuto tace sia in ordine alla legale rappresentanza dell'Associazione a livello locale, sia sui poteri a questo spettanti; dalla lettura dell'art. 21 è comunque evincibile che il compito del Presidente è quello di una generica attuazione delle direttive generali dell'Associazione (lett. A), la promozione nelle forme migliori dell'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica dei soci (lett. B), l'attuazione delle direttive degli Ispettori (lett. C) e a tal fine può essere coadiuvato dal Vice Presidente e dal Consiglio di Sezione che può fornire pareri.

La connotazione gerarchica dell'Associazione non è scalfita dal nuovo assetto derivante dall'entrata in vigore dell'art. 30 d.l. 29 novembre 2008, n. 185 o dall'approvazione del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e dei decreti ministeriali che ne hanno curato l'attuazione. Nello specifico, infatti, l'adeguamento dell'Associazione Nazionale Carabinieri alla normativa in vigore mediante iscrizione delle Sezioni all'Agenzia delle Entrate e attribuzione del codice fiscale pare limitata esclusivamente al profilo economico-fiscale e nemmeno in questo caso nulla viene indicato – anche nella circolare prodotta dalla difesa – circa i poteri di azione in sede penale per la tutela degli interessi sezionali. L'attribuzione di limitati poteri gestionali attinenti alla sfera civilistica, è evidente, non ha comportato una generale devoluzione di tutti i poteri del Presidente Nazionale in capo ai Presidenti Sezionali: per costoro – infatti – non è prevista da nessun atto normativo interno una simmetria rispetto alle caratteristiche del Presidente Nazionale: le competenze di quest'ultimo non possono dirsi trasposte in ambito locale in capo ai Presidenti Sezionali.

In assenza di una espressa previsione in seno allo Statuto o al Regolamento, pertanto, è da escludersi che il Presidente di Sezione abbia un autonomo potere di sporgere querela, soprattutto a fronte di una generale (e perdurante) *rappresentanza* in capo al Presidente Nazionale (unico organo per il quale viene utilizzato tale termine); certamente la legittimazione a sporgere querela (di cui, ai sensi dell'art. 337, comma 3, c.p.p. deve essere data prova) non può derivare da una delibera del Consiglio di Sezione che, sia nello Statuto che nel Regolamento, ha limitati poteri consultivi.

La menzione di una simile delibera all'interno delle denunce querele del 1... del '...
... del '... e dell'... , pertanto, non supplisce alla carenza di legittimazione del
Presidente di Sezione posto che non era compito del Consiglio territoriale delegare ... alla proposizione
della querela.

In definitiva, in assenza di una formale delega da parte del Presidente Nazionale il Presidente di Sezione non era legittimato alla proposizione (in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Carabinieri) delle querele che hanno dato avvio al presente procedimento. Dal momento – poi – che simili atti sono stati redatti nell'esclusivo interesse dell'ente e non anche nell'interesse personale di chi rivestiva *pro tempore* la carica, non residua alcun margine per ritenere che il procedimento fosse stato avviato anche per la tutela degli interessi personali di ... (e tale originaria carenza non può certamente essere supplita dalla successiva costituzione di parte civile, erroneamente ammessa per la tutela della sfera personale).

L'azione penale, pertanto, deve essere dichiarata improcedibile per difetto di querela, essendo gli atti del :
del : del : 2021 e dell' : sporti da persona non
legittimata a spendere il nome dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

P.Q.M.

Visto l'art. 469 c.p.p.

DICHIARA

Di non doversi procedere nei confronti degli imputati
perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

Motivazione in giorni 60.

Bologna, 21 luglio 2025

Il Giudice

dr. Giuseppe Pighi



FIRMATO E DEPOSITATO
il 19/09/2025 alle ore 15:03
GIUSEPPE PIGHI



PAZZAGLIA SILVIA
Depositata in cancelleria la sentenza n. 2812 del
21/07/2025
19/09/2025 15:03